

849.**Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	PAG.
Missioni valevoli nella seduta del 31 gennaio 2001	3
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	4
Assemblea parlamentare della UEO (Trasmissione di un documento)	11
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	12
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	12
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento)	12
Comitato nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico di Svevia (Trasmissione di un documento)	12
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	13
Atti di controllo e di indirizzo	13
<i>ERRATA CORRIGE</i>	13
Progetti di legge nn. 99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883-1491-1840-1961-1973-1983-2014-2664-2757-2758-3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348-4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636-5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770	14
(Sezione 1 – Articolo 2, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	14
(Sezione 2 – Articolo 3 ed emendamento) .	32
(Sezione 3 – Articolo 4 ed emendamento) .	33
(Sezione 4 – Articolo 5 ed emendamento) .	33
(Sezione 5 – Articolo 6)	34
(Sezione 6 – Ordini del giorno)	34

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interrogazioni a risposta immediata	42	Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 3856-B	47
(Sezione 1 – Servizi di anagrafe)	42	(Sezione 1 – Articolo 1)	47
(Sezione 2 – Concessione di un riconoscimento alle vittime delle foibe)	42	(Sezione 2 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	47
(Sezione 3 – Rientro in Italia degli eredi Savoia – I)	43	Proposte di legge costituzionale nn. 5758-6283-6308-6377-6390-6465-6849	53
(Sezione 4 – Malformazioni neonatali)	43	(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamento)	53
(Sezione 5 – Realizzazione ed adeguamento di infrastrutture)	44	Disegno di legge n. 7490 ed abbinate proposte di legge nn. 3699-5120-7101	54
(Sezione 6 – Ventesimo vertice italo-francese)	44	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamento ed articoli aggiuntivi)	54
(Sezione 7 – Interventi contro la criminalità diffusa)	44	(Sezione 2 – Articolo 2 ed articoli aggiuntivi)	55
(Sezione 8 – Rientro in Italia degli eredi Savoia – II)	45	(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	56
(Sezione 9 – Fenomeni di violenza individuale ed organizzata)	45		

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 gennaio 2001.

Alveti, Biasco, Bordon, Bressa, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Carboni, Cardinale, Carli, Cherchi, Chiappori, Copercini, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Deodato, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Sergio Fumagalli, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Lamacchia, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Monaco, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivier, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Possa, Ranieri, Rasi, Rivera, Romano Carratelli, Edo Rossi, Ruggeri, Saraca, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aloisio, Alveti, Angelini, Bordon, Bressa, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Carboni, Cardinale, Cherchi, Chiappori, Copercini, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Sergio Fumagalli, Giovanardi, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Lamacchia, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto,

Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Possa, Ranieri, Rasi, Rivera, Romano Carratelli, Edo Rossi, Ruggeri, Saraca, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

Annuncio di proposte di legge.

In data 30 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARINACCI: « Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco, di compatibilità della carica di sindaco con la carica di parlamentare e di composizione delle giunte comunali e provinciali » (7574);

SAONARA: « Disposizioni per la promozione, tutela e valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali, collinari e montani » (7575);

CARLESI: « Incentivazioni alle attività svolte dagli agricoltori in favore dell'ambiente » (7576).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 7484, d'iniziativa dei deputati CHINCARINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: CHINCARINI ed

altri: « Disposizioni per l'organizzazione dell'attività di soccorso nei laghi di Garda, di Como e Maggiore » (7484).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottointendite Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FOLLINI e PERETTI: « Disposizioni in materia di tutela della vita privata rispetto all'impiego di sistemi di video-sorveglianza in aree pubbliche e private » (7464) *Parere delle Commissioni I, IV, V, IX, XI e XIV;*

V Commissione (Bilancio):

MATRANGA ed altri: « Modifica dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di concessione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF alle famiglie degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e alla magistratura vittime della criminalità mafiosa e comune » (7406) *Parere delle Commissioni I, III, VII e VIII;*

VI Commissione (Finanze):

MONACO ed altri: « Deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in favore delle attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze » (7454) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

VII Commissione (Cultura):

CENTO: « Istituzione in Roma del Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione » (7405) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

S. 4841-4842 – Senatori ASCIUTTI ed altri; PAGANO ed altri: « Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi » (*approvata, in*

un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (7571) *Parere delle Commissioni I e V;*

VIII Commissione (Ambiente):

BOCCIA ed altri: « Interventi in materia di opere pubbliche » (7552) *Parere delle Commissioni I, V, VII e IX;*

XI Commissione (Lavoro):

PISTONE ed altri: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessari dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (7507) *Parere delle Commissioni I e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

CHIUSOLI: « Istituzione del piano nazionale annuale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale » (7460) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 478 – Senatori ROBERTO NAPOLI ed altri: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (*approvata dal Senato*) (7567) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) V, VII, XI e XIV;*

XIII Commissione (Agricoltura):

FERRARI ed altri: « Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali » (7469) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di atti a proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottointendite Commissioni competenti per mate-

ria nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti (*GUCE L 279*) — *alla X Commissione*;

Direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (*GUCE L 279*) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (*GUCE L 279*) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'articolo 10 della medesima direttiva (*GUCE L 287*) — *alla VIII Commissione*;

Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CE, 92/49/CE, 92/96/CE e 93/22/CE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni con i paesi terzi (*GUCE L 290*) — *alla III Commissione*;

Direttiva 2000/72/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (*GUCE L 300*) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 2000/73/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei

dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (*GUCE L 300*) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 2000/74/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (*GUCE L 300*) — *alla IX Commissione*.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(1999)609) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in particolare istituendo l'agenzia europea per la ricostruzione (*GUCE C 337 E*) — *alla III Commissione*;

(COM(1999)260) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce il sistema « Eurodac » per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri (*GUCE C 337 E*) — *alle Commissioni I e III*;

(COM(2000)349) — (2000/0147 (COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (*GUCE C 337 E*) — *alla VI Commissione*;

(COM(2000)349) — (2000/0148 (CNS)) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul

valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (*GUCE C 337 E*) — *alla VI Commissione*;

(COM(2000)353) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni *stock* di grandi migratori (*GUCE C 337 E*) — *alle Commissioni IX e XIII*;

(COM(2000)304) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 novembre 2001 (*GUCE C 337 E*) — *alla III Commissione*;

(COM(2000)383) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp* (*GUCE C 337 E*) — *alla XIII Commissione*;

(COM(2000)260) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (*GUCE C 337 E*) — *alla VIII Commissione*;

(COM(2000)410) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga la validità del regolamento (CE) n. 443/97 relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia (*GUCE C 337 E*) — *alla III Commissione*;

(COM(2000)382) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e Interna-

tional Air Carrier Association (IACA) (*GUCE C 337 E*) — *alle Commissioni IX e XI*;

(COM(2000)402) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (*GUCE C 337 E*) — *alla VIII Commissione*;

(COM(2000)320) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali (*GUCE C 337 E*) — *alla XII Commissione*;

(COM(2000)426) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) (sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi (*GUCE C 337 E*) — *alla VIII Commissione*;

(COM(2000)428) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (versione riformulata) (*GUCE C 337 E*) — *alla XII Commissione*;

(COM(2000)411) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEOAG, sezione «garanzia» (*GUCE C 337 E*) — *alle Commissioni V e XIII*;

(COM(2000)334) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla

promozione professionali e le condizioni di lavoro (*GUCE C 337 E*) — alle Commissioni I e XI;

(COM(2000)433) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (*GUCE C 337 E*) — alla XIII Commissione;

(COM(2000)437) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetti fra Stati membri (*GUCE C 337 E*) — alle Commissioni IX e XI;

(COM(2000)319) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (*GUCE C 337 E*) — alla IX Commissione;

(COM(2000)451) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (*GUCE C 337 E*) — alla XII Commissione;

(COM(2000)468) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (*GUCE C 337 E*) — alla VIII Commissione;

(COM(2000)502) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di un partenariato per l'adesione (*GUCE C 337 E*) — alla III Commissione;

(COM(2000)494) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il re-

golamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune nonché diversi altri regolamenti riguardanti la politica agricola comune (*GUCE C 337 E*) — alla XIII Commissione;

(COM(2000)412) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (*GUCE C 337 E*) — alla X Commissione.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 dicembre 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 48/2000, del 28 settembre 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (*GUCE C 344*) — alla VII Commissione;

(COM(2000)398) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita (rifusione) (*GUCE C 365 E*) — alla VI Commissione;

(COM(2000)438 – 2000/0178(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (*GUCE C 365 E*) — alla XII Commissione;

(COM(2000)438 – 2000/0179(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (*GUCE C 365 E*) — alla XII Commissione;

(COM(2000)438 – 2000/0180(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (*GUCE C 365 E*) — *alla XII Commissione*;

(COM(2000)438 – 2000/0181(COD)) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la commercializzazione e l'importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (*GUCE C 365 E*) — *alla XII Commissione*;

(COM(2000)438 – 2000/0182(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinti al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE (*GUCE C 365 E*) — *alla XII Commissione*;

(COM(2000)419) - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (*GUCE C 365 E*) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)7) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile interna (*GUCE C 365 E*) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)5) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di aiuti finalizzati al coordinamento dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (*GUCE C 365 E*) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)347 – 2000/0158(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di appa-

recchiature elettriche ed elettroniche (*GUCE C 365 E*) — *alla VIII Commissione*;

(COM(2000)347 – 2000/0159(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (*GUCE C 365 E*) — *alle Commissioni VIII e X*;

(COM(2000)393) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (*GUCE C 365 E*) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)394) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (*GUCE C 365 E*) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)384) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (*GUCE C 365 E*) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)385) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (*GUCE C 365 E*) — *alla II Commissione*;

(COM(2000)386) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (*GUCE C 365 E*) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)392) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (*GUCE C 365 E*) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)516) — Proposta di regolamento del Consiglio che proroga il programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in

materia di diritto civile (Grotius-civile) (*GUCE C 365 E*) — *alla II Commissione*;

(COM(2000)501) — Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (*GUCE C 365 E*) — *alla XIII Commissione*;

(COM(2000)487) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (*GUCE C 365 E*) — *alla VIII Commissione*;

(COM(2000)538) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (*GUCE C 365 E*) — *alla XIII Commissione*;

(COM(2000)568) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/232/CEE per quanto riguarda la gamma di pesi nominali degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria (*GUCE C 365 E*) — *alla XIII Commissione*;

(COM(2000)489 – 2000/0236(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al comitato per la sicurezza marittima e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (*GUCE C 365 E*) — *alle Commissioni VIII e IX*;

(COM(2000)489 – 2000/0237(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (*GUCE C 365 E*) — *alle Commissioni VIII e IX*;

(COM(2000)582) — Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti

(CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 (« Regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato ») (*GUCE C 365 E*) — *alla II Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 50/2000, del 28 settembre 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (*GUCE C 370*) — *alla IX Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 52/2000, del 9 novembre 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (*GUCE C 375*) — *alla VIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 53/2000, del 9 novembre 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico (*GUCE C 375*) — *alla VII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 54/2000, del 23 novembre 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA – Formazione) (2001-2005) (*GUCE C 375*) — *alla VII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 55/2000, dell'8 dicembre 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (*GUCE C 375*) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)577) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (*GUCE C 376 E*) — *alle Commissioni I e III*;

Proposta di regolamento del Consiglio che proroga la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3621/92, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di determinati prodotti della pesca nelle isole Canarie nonché del regolamento (CE) n. 527/96, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie (*GUCE C 380*) — *alle Commissioni III e VI*.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 dicembre 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), Eu-

ropean Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (*GUCE L 302*) — *alle Commissioni IX e XI*;

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (*GUCE L 303*) — *alle Commissioni I e XI*;

Direttiva 2000/80/CE della Commissione, del 4 dicembre 2000, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per consolidare tale allegato o includervi un'altra sostanza attiva (lambda-cialotrina) (*GUCE L 309*) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (*GUCE L 313*) — *alla VIII Commissione*;

Direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano (*GUCE L 313*) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 2000/81/CE della Commissione, del 18 dicembre 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (*GUCE L 326*) — *alle Commissioni XII e XIII*;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (*GUCE L 327*) — *alla VIII Commissione*;

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce di disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (*GUCE L 327*) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (*GUCE L 332*) — *alla VIII Commissione*;

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (*GUCE L 332*) — *alla VIII Commissione*;

Direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (*GUCE L 333*) — *alle Commissioni XII e XIII*.

Trasmissione dell'Assemblea parlamentare della UEO.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare della UEO ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della II parte della 46^a sessione ordinaria dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale – Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa, svoltasi a Parigi dal 4 al 7 dicembre 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria);

Raccomandazione n. 6714. La creazione dei mezzi e delle capacità per la gestione delle crisi nel quadro della PEC-SD- replica alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 150) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 675. Sul controllo delle armi nucleari – questioni ad esso inerenti e prospettive per la politica europea comune di sicurezza e difesa (doc. XII-bis, n. 151) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 676. Le forze della riserva: la nuova situazione creata dalla professionalizzazione delle forze armate (doc. XII-bis, n. 152) — *alla IV Commissione*;

Raccomandazione n. 677. Russia e sicurezza europea (doc. XII-bis, n. 153) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 678. L'attuazione della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa e sul futuro ruolo dell'UEO – replica alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 154) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 679. Sulle conseguenze delle fusioni delle industrie europee della difesa – replica al rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 155) — *alla IV Commissione*;

Raccomandazione n. 680. La cooperazione transatlantica nel settore della difesa antimissile (doc. XII-bis, n. 156) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 681. Il divario fra l'Europa e gli Stati Uniti nel settore della ricerca e della tecnologia in materia di difesa (doc. XII-bis, n. 157) — *alla IV Commissione*;

Raccomandazione n. 682. Gli istituti di studi e di ricerca in materia di sicurezza e di difesa – Seconda parte: la situazione nei paesi associati partners (doc. XII-bis, n. 158) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 683. Le missioni internazionali di polizia nell'Europa Sud Orientale (doc. XII-bis, n. 159) — *alle Commissioni III e IV*;

Risoluzione n. 104. Le organizzazioni subregionali in Europa e la loro dimensione parlamentare – Prima parte: l'Europa centrale e meridionale (doc. XII-bis, n. 160) — *alle Commissioni III e IV*;

Direttiva n. 113. La Russia e la sicurezza europea (doc. XII-bis, n. 161) — *alle Commissioni III e IV*;

Parere n. 37. La Dichiarazione di Marsiglia del Consiglio dei Ministri UEO (doc. XII-bis, n. 162) — *alle Commissioni III e IV*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo — con lettera in data 26 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 27 ottobre 2000, in merito alla relazione del consigliere istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riguardante lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca da parte del suddetto ministero (capp. 7507 e 7551).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza, riferita al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 (doc. CLV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 30 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la relazione sullo stato dell'ambiente 2001. Al predetto documento sono allegate la relazione ai sensi

dell'articolo 15 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante « Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente » e la relazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE, in merito al trattamento delle acque reflue urbane (doc. LX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione da un consiglio regionale.

La regione Lombardia, con lettera in data 12 gennaio 2001 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizione per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, al 31 dicembre 1999 (doc. CVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Marche, con lettera in data 24 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2000 (doc. CXXVIII, n. 4/4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal comitato nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia.

Il comitato nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di

Federico II di Svevia, con lettera in data 22 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 maggio 1995, n. 231, il rendiconto analitico delle spese ed una relazione sulle iniziative promosse e realizzate nell'anno 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'istituzione di un ufficio di livello dirigenziale generale denominato « Direzione Generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo ».

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 marzo 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 febbraio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 12 luglio 2000, a pagina 5, prima colonna, terza riga, dopo la parola: « V », è inserita la seguente: « X ».

PROGETTI DI LEGGE: MICHIELON ED ALTRI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA ED ALTRI; SCALIA; BALOCCHI ED ALTRI; GALDELLI ED ALTRI; GALLETTI; GALLETTI; GALLETTI; BERSELLI; BERSELLI; SAVARESE; MARTINAT E SIMEONE; MARTINAT ED ALTRI; STORACE; TRANTINO; NICOLA PASETTO; URSO; OLIVO E BOVA; BECCHETTI; CENTO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; DI NARDO E CIMADORO; CASINI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA E GALLETTI; BERGAMO; DOZZO; SAONARA ED ALTRI; RUZZANTE; BONO; NEGRI ED ALTRI; GALLETTI; ROTUNDO ED ALTRI; GALEAZZI; BECCHETTI ED ALTRI; BALLAMAN ED ALTRI; PECORARO SCANIO; STORACE; BENEDETTI VALENTINI; GALLETTI; LORENZETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GALEAZZI ED ALTRI; TOSOLINI; BIRICOTTI ED ALTRI; SODA E BUFFO; NAN E GAGLIARDI; ARMAROLI E MAZZOCCHI; CENTO; MISURACA ED ALTRI; OLIVO; ROSETTO ED ALTRI; GALLETTI; ARACU ED ALTRI; MISURACA ED ALTRI; FRONZUTI E MIRAGLIA DEL GIUDICE; ACIERNO ED ALTRI; TERZI ED ALTRI; MORONI: DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883-1491-1840-1961-1973-1983-2014-2664-2757-2758-3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348-4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636-5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770)

(A.C. 99 – sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie co-

munque rilevanti in materia, nonché con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia;

b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze;

c) disciplinare in forma più dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonché dei soggetti delegati per la regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di inosservanza delle norme, al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonché, solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione;

d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al

Presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia stradale;

f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento aperte al traffico locale, prevedendo l'obbligatoria dotazione delle autostrade di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti, nonché di *guard rail* idonei a garantire maggiore sicurezza. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più a destra;

2) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico commerciale;

3) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo utilizzo;

g) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:

1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;

2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di *handicap*;

3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;

4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;

5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell'inquinamento atmosferico e acustico e del congestionsamento del traffico;

6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili dal punto di vista ambientale;

7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e ciclistico;

h) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano già obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati;

i) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto;

l) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilità e sul traffico acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una più efficace, completa e tempestiva informazione all'utenza;

m) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui all'articolo 225 del nuovo codice della strada;

n) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonché ad interventi

per migliorare la mobilità urbana e ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico;

o) elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana, fissandone l'estensione a 100 Km;

p) semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per la sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocità nei centri abitati e all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale;

q) disciplinare l'adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto delle merci;

r) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonché alle modalità di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km/ora;

s) contemplare uno specifico reato per chiunque partecipa, promuove o organizza corse in gara, o comunque competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, prevedendo la sanzione, per la violazione di tale norma, dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da 1 a 10

milioni di lire, nonché la sanzione accessoria della confisca del mezzo condotto oltre al ritiro della patente di guida;

t) prevedere l'obbligo di introdurre i seguenti nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema antibloccaggio in frenata (ABS); 2) *airbag* per guidatore e passeggero anteriore; 3) avvisatore che segnala il superamento della velocità massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo segnali che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo; 6) sistemi di soccorso e di segnalamento gestiti da soggetti di diritto privato basati sulla localizzazione dei veicoli. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di cui alla presente lettera sono definite dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive;

u) prevedere che la mancata installazione o la manomissione dei dispositivi di cui alla lettera *t*) siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per la mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche del veicolo. Prevedere altresì che l'introduzione dell'obbligo di installazione dovrà riferirsi alle nuove immatricolazioni;

v) rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla destinazione d'uso. In particolare, nell'ambito di quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente, individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a trazione elettrica, nonché le tavole a spinta e i trenini turistici trainanti più di un rimorchio;

z) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici pre-

visti per l'omologazione, nonché agli accertamenti dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli;

aa) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo della targa identificativa del mezzo, del pagamento della tassa di possesso e dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, nonché del possesso della patente di guida di categoria B per il conducente, individuando altresì i tracciati sui quali ne è consentito il transito;

bb) prevedere che i pattini a rotelle, nonché le tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite apposite norme di condotta;

cc) rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonché la disciplina delle macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione tipologica;

dd) rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, prevedendo in ogni caso idonei percorsi alternativi;

ee) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale, l'obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con uno o più decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui alla presente lettera;

ff) aggiornare e rivedere le norme per l'ammissione e la cessazione della circola-

zione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto e per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio;

gg) aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli. Prevedere l'estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi;

hh) rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e degli altri documenti di circolazione con la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più sicura; prevedere, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida di categoria B, C o D, l'obbligo di effettuare esercitazioni ed esami di guida anche in autostrada o strada extraurbana assimilabile;

ii) prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del tezo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

ll) prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente di guida a

soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana;

mm) prevedere, ai fini del conseguimento della abilitazione alla guida per i soggetti con minorazioni che richiedano adattamenti del veicolo, la possibilità di effettuare esercitazioni utilizzando veicoli multiadattati nella disponibilità di enti locali territoriali;

nn) ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di:

1) elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali;

2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali;

3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test;

4) fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;

oo) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere dotati anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di *handicap*, ed in particolare dei soggetti non vedenti;

pp) introdurre la patente a punti, secondo i seguenti criteri:

1) la validità delle patenti di guida indicate nell'articolo 116 del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validità fissati dall'articolo 126 dello stesso

codice, dovrà essere subordinata alla susseguenza di un punteggio da 0 a 20. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogamente viene attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione. I punteggi sono annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle quali fa rinvio l'attuale formulazione dell'articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel titolo V dello stesso codice;

2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, è prevista la sospensione della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del medesimo articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di aggiornamento, i cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati

o dalle autoscuole, consentirà di acquisire 6 punti. L'attestato di frequenza di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente comportano la sottrazione di punti in maniera doppia rispetto a quanto stabilito dalle singole norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di ogni variazione di punteggio l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida informerà il titolare della patente. Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato alla guida di controllare in tempo reale lo stato della propria patente;

qq) prevedere la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo codice della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia, reale o personale, anche da parte di un soggetto garante residente in uno Stato dell'Unione europea;

rr) rivedere la disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca della patente di guida e degli altri documenti di circolazione, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente per il conducente di autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o psichica

correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

ss) rivedere la disciplina della circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai veicoli in presenza del titolare dell'autorizzazione, di un suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega;

tt) rivedere la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i motocicli sia determinato sulla base della potenza e non della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del conducente;

uu) prevedere, ai fini della tutela della salute, l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare il tasso alcoolemico e la presenza di sostanze psicotrope o stupefacenti sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, nonché l'obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo altresì l'espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 116 del nuovo codice della strada;

vv) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l'obbligo di comunicazione agli uffici provin-

ciali del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo. Prevedere inoltre il ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti l'esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l'idoneità al conseguimento del documento sopraindicato;

zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare;

aaa) prevedere che, per le gare ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, possa essere imposto un servizio di scorta della specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta, nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione del personale è rilasciata dal Ministero dell'interno;

bbb) definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che

possono compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e di ridurre l'incidentalità, anche prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

ccc) introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione;

ddd) prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia già conseguito la patente di categoria A o il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori o non abbia già superato l'esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione;

eee) prevedere la possibilità di trasportare sui ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformità del veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore età del conducente;

fff) stabilire il divieto di collocare all'interno dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei trasportati;

ggg) stabilire che:

1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, non abbiano conseguito la maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneità

alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri;

2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli e moto-veicoli;

3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale;

4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle autoscuole, all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse assegnate a tale scopo;

5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla presenza dell'operatore responsabile della gestione dei corsi;

6) le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale;

7) prevedere che, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata

nell'insegnamento dell'educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all'assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori, sia destinato a tali finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione. Resta inalterata l'attribuzione del 15 per cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per le finalità già indicate dall'articolo 208 del nuovo codice della strada e per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

hh) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati dell'Unione europea;

iii) prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione;

lll) escludere dalla disciplina prevista per la circolazione di autoveicoli e moto-veicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui all'articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo;

mmm) ridefinire la responsabilità degli enti proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interessati, in relazione alla costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle rive.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

Al comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente: regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione di cui alla lettera ggg) del presente comma.

2. 117. *(Nuova formulazione)* Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole da: nonché del possesso fino alla fine della lettera con le seguenti: ; prevedere che i comuni definiscano regole di utilizzo di tali mezzi, sulla base delle caratteristiche dei rispettivi territori.

2. 24. Fei.

(Accantonato nella seduta del 30 gennaio 2001)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: categoria B con le seguenti: categoria A.

2. 22. Fei.

(Accantonato nella seduta del 30 gennaio 2001)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole da: individuando altresì fino alla fine della lettera con le seguenti: ; prevedere che i comuni definiscano regole di utilizzo di tali mezzi, sulla base delle caratteristiche dei rispettivi territori.

2. 23. Fei.

(Accantonato nella seduta del 30 gennaio 2001)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: in ogni caso idonei percorsi alternativi con le seguenti: , di conseguenza, percorsi alternativi idonei.

2. 26. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: con fermo nelle ore di punta del traffico.

2. 154. Anghinoni.

Al comma 1, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) revisionare le categorie dei vincoli e dei rimorchi, modificare ed integrare la disciplina delle macchine agricole, nonché stabilire ex-novo una specifica disciplina delle macchine operatrici tenendo conto le caratteristiche particolari di tali veicoli.

2. 150. Floresta.

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: per l'ammissione aggiungere le seguenti: , l'immatricolazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: nonché prevedere per i mezzi di proprietà dei comuni la possibilità dell'uso, a fini istituzionali, degli autobus di loro proprietà.

2. 189. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Ciapусci, Savarese.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

ff-bis) semplificare la disciplina concernente le officine di autoriparazione ad uso interno delle aziende agricole e agromeccaniche;.

2. 192. Mammola, de Ghislazoni Cardoli.

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

ff-bis) rivedere la normativa che regolamenta l'accesso alla motorizzazione civile per l'assistenza in materia di circolazione stradale delle macchine agricole equiparandole a quella prevista per l'autotrasporto.

2. 191. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera gg), dopo la parola: controlli, aggiungere le seguenti: , introducendo inoltre la responsabilità per le officine addette che hanno effettuato la revisione, nel caso in cui il veicolo, successivamente alla revisione stessa, non rispetti i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

2. 27. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le parole: e assicurare il costante aggiornamento all'evoluzione tecnica, costruttiva ed a quella socio-economica.

2. 167. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) prevedere che il rilascio del certificato di assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, sia subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del veicolo stesso, di documentazione attestante l'avvenuta revisione.

2. 78. Stucchi, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera hh), sostituire le parole da: , per gli aspiranti fino alla fine della lettera con le seguenti: ; inoltre, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida B, C e D, anche speciali, l'obbligo di

effettuare esercitazioni con le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana assimilabile anche in ore notturne.

2. 168. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

(*Approvato*)

Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: e nel sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione degli argomenti, e, correlativamente, una diversificazione della valutazione degli errori a seconda della gravità dell'errore.

2. 169. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta, Savarese.

(*Approvato*)

Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: nonché una prova pratica di guida effettuata su strada con manto stradale asciutto e bagnato.

2. 108. Terzi.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: anche in ore notturne.

2. 107. Terzi.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:

hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate, nonché per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva e ricreativa.

2. 74. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:

hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate.

2. 75. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:

hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva o ricreativa.

2. 76. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) prevedere forme di controllo sulle attività di educazione alla guida svolte dalle autoscuole, stabilendo altresì, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il limite massimo del costo delle esercitazioni di guida per il conseguimento della patente.

2. 29. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera ll).

2. 30. Fei.

Al comma 1, sostituire la lettera ll) con la seguente:

ll) prevedere, ai fini del conseguimento della patente di guida, il possesso,

almeno, del diploma di scuola media inferiore.

2. 79. Ballaman, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: o con limitata comprensione della lingua italiana.

2. 109. Chincarini, Luciano Dussin, Bosco, Chincarini.

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera oo), sostituire le parole: possono essere dotati anche di segnalazioni tattili con le seguenti: sono dotati di segnalazioni acustiche, ed, eventualmente, anche di segnalazioni tattili;

2. 33. Fei, Savarese.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

2. 31. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera mm), dopo la parola: esercitazioni aggiungere le seguenti: di guida con l'autoscuola.

2. 80. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera nn), n. 1) aggiungere, in fine, le parole: consentendo eccezionalmente l'installazione del doppio comando.

2. 126. Floresta.

Al comma 1, lettera nn), sopprimere il numero 4).

2. 32. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera nn), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

5) deferire tutte le funzioni previste dal suddetto articolo 119 ai comitati tecnici provinciali.

2. 193. Ciapusci.

Al comma 1, lettera oo), dopo la parola: tattili, aggiungere le seguenti: e/o acustiche.

2. 28. Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera pp).

2. 110. Fontan, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: punteggio da 0 a 20 con le seguenti: punteggio da 0 a 30.

2. 140. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: punteggio da 0 a 20 con le seguenti: punteggio da 0 a 25.

2. 194. de Ghislanzoni Cardoli, Mammola.

Al comma 1, lettera pp), al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: 20 punti con le seguenti: 30 punti.

Conseguentemente, al numero 2), nono periodo, sostituire le parole: superiore a 20 con le seguenti: superiore a 30.

2. 149. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: 20 punti con le seguenti: 25 punti.

Conseguentemente, al numero 2), nono periodo, sostituire le parole: superiore a 20 con le seguenti: superiore a 25.

2. 148. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: punteggio di 20 punti con le seguenti: punteggio di 30 punti.

2. 195. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: punteggio di 20 punti con le seguenti: punteggio di 25 punti.

2. 196. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), sostituire le parole: della presente regolamentazione con le seguenti: del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1.

2. 203. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera pp), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: dieci punti con le seguenti: cinque punti.

2. 35. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: la violazione inserire le seguenti: , commessa nel periodo di due anni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: cinque punti con le seguenti: tre punti.

2. 36. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), terzo periodo, aggiungere, in fine le parole: ; per le prime dieci violazioni commesse nel

periodo di un anno, non si fa luogo alla sottrazione di punti.

2. 34. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), settimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

2. 37. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, sostituire la parola: aggiornamento con la seguente: riqualificazione.

2. 127. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, sopprimere le parole: pubblici e .

2. 132. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: , compresi gli enti accreditati, .

2. 133. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo la parola: autoscuole, aggiungere le seguenti: con la vigilanza delle amministrazioni provinciali.

* **2. 128.** Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo le parole: autoscuole, aggiungere le seguenti: , con la vigilanza delle amministrazioni provinciali..

* **2. 111.** Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), settimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: di due anni.

2. 197. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), settimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

2. 38. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), sopprimere l'ottavo periodo.

2. 39. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Alla perdita del punteggio complessivamente attribuito consegue la sanzione della sospensione della patente di guida per un periodo di quattro mesi.

2. 40. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni che comportano una diminuzione del punteggio produrranno effetti solo dopo la notifica al titolare della patente.

2. 112. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, sostituire la lettera rr) con la seguente:

rr) prevedere, per i veicoli storici una particolare disciplina relativa alla iscrizione degli stessi in particolari elenchi, alla pubblicità sui trasferimenti di proprietà, al regime fiscale, alla tutela delle caratteristiche originarie del veicolo, allo svolgimento di gare di regolarità con bassi limiti di velocità.

2. 170. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera zz), aggiungere, in fine, le parole: e la conservazione di tutta la documentazione originaria.

2. 171. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Beccetti, Floresta.

(Approvato)

Al comma 1, lettera rr), dopo la parola: prevenzione aggiungere le seguenti: e, in generale, la disciplina sanzionatoria di detti documenti.

2. 134. Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente:

rr-bis) semplificare il procedimento di opposizione innanzi all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 205 del nuovo codice della strada anche consentendo l'elezione di domicilio ai fini del procedimento presso la residenza dell'opponente e l'invio dell'atto di opposizione per raccomandata con ricevuta di ritorno alla cancelleria dell'autorità giudiziaria competente.

2. 198. de Ghislazoni Cardoli.

Al comma 1, sostituire la lettera tt) con la seguente:

tt) prevedere il divieto di produzione e vendita di dispositivi che, aumentando la potenza e la velocità dei motocicli e dei ciclomotori a due e tre ruote, possano compromettere la sicurezza della circolazione stradale e dell'ambiente e definire misure contro la manomissione di tali veicoli prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimomanmissione in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.

2. 172. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: per i motocicli aggiungere le seguenti: e per le autovetture.

2. 41. Anghinoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera vv).

2. 42. Fei, Savarese.

Al comma 1, sostituire la lettera zz), con la seguente:

zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di ammissione alla circolazione, la revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, l'introduzione di agevolazioni fiscali anche per i veicoli non iscritti o in alcun registro e di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione di tutta la documentazione originaria.

2. 93. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: immatricolazione *con le seguenti:* ammissione alla circolazione.

2. 94. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera zz), dopo la parola: introduzione aggiungere le seguenti: di agevolazioni fiscali anche per i veicoli di interesse storico non iscritti in alcun registro e l'introduzione.

2. 95. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera aaa), primo periodo, dopo le parole: gare ciclistiche, aggiungere le seguenti: di interesse nazionale.

2. 113. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera aaa), aggiungere, in fine, le parole: motivando le ragioni che hanno rallentato l'identificazione stessa che non potranno essere per semplice carenza di personale, di altre diverse urgenze, dimenticanza, o di eguale tenore.

2. 43. Anghinoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera bbb).

2. 44. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ccc), dopo le parole: e delle luci di posizione aggiungere le seguenti: anche nelle ore diurne.

2. 81. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali uniformandola a quella vigente negli altri paesi dell'Unione europea.

2. 176. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) eliminare dal nuovo codice della strada tutte quelle disposizioni sanzionatorie, che attengono a violazioni di natura amministrativa, che non siano legate alla sicurezza ed alla regolarità della circolazione stradale.

2. 177. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) abrogare, in conformità alle normative vigenti con gli altri paesi dell'Unione europea, tutti i vincoli e gli obblighi relativi ai mezzi di trasporto pubblico collettivo che non incidano sulla sicurezza.

2. 178. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) rivedere la disciplina relativa alle prescrizioni tecniche riguardanti le

caratteristiche costruttive degli autobus armonizzandola alle normative generali prevalenti negli altri paesi comunitari.

2. 179. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) rivedere la disciplina relativa all'utilizzo dei veicoli, di proprietà delle imprese professionali, destinati al trasporto di persone prevedendone la piena libertà di utilizzo e di uso.

2. 180. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere l'inserimento nelle attività educative delle istituzioni scolastiche di iniziative volte alla informazione sulle regole della circolazione stradale, sulla prevenzione dei sinistri e sull'educazione stradale in genere.

2. 181. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere facilitazioni ed agevolazioni fiscali per l'immatricolazione dei veicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di trazioni uno dei quali sia quello elettrico.

2. 182. Mammola, Di Luca, Bosco.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere la revisione delle norme relative agli autoveicoli immatricolati in servizio taxi e la possibilità di uso personale, quando fuori servizio, del veicolo stesso da parte del titolare della licenza di servizio pubblico su piazza

nonché la possibilità di apporre sul veicolo scritte pubblicitarie non luminose o non rifrangenti.

2. 183. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) rivedere la disciplina concernente l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto pubblico su piazza, prevedendo, in materia di collegamenti da e con gli aeroporti aperti al traffico civile, che tale attività possa essere esercitata da i titolari di licenze di taxi rilasciate sia dal comune capoluogo di regione, di provincia nonché dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade delegando ad un decreto della regione la disciplina delle tariffe, le modalità e le condizioni di trasporto nonché la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza dell'aeroporto.

2. 184. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) consentire l'apposizione di scritte pubblicitarie non luminose e non rifrangenti su tutti i mezzi di trasporto pubblico collettivo.

2. 185. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere la facoltà di apporre sui veicoli scritte od insegne pubblicitarie non luminose e non rifrangenti.

2. 186. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere, fissando i requisiti minimi di rappresentatività e competenza,

la libertà di costituzione di associazioni amatoriali di veicoli storici cui affidare il compito di rilasciare la certificazione.

2. 187. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) introdurre l'obbligo per i veicoli in marcia del proiettore anabbagliante, anche nelle ore diurne, dal 1° novembre al 28 febbraio.

2. 82. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere per i veicoli l'uso dei proiettori anabbaglianti nei centri abitati anche con illuminazione pubblica sufficiente.

2. 83. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera ddd).

2. 45. Fei, Savarese.

*Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole *da:* salvo che il veicolo *fino alla fine della lettera con le seguenti:* salvo che si tratti di esercitazioni effettuate con le autoscuole.*

2. 135. Floresta.

Al comma 1, sopprimere la lettera eee).

2. 114. Chincarini, Bosco, Caparini.

*Al comma 1, lettera eee), sostituire le parole: alla maggiore età del conducente *con le seguenti:* al raggiungimento, da parte del conducente, dell'età di 25 anni.*

2. 46. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera fff).

2. 173. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera ggg), n. 1, sostituire le parole: dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 con le seguenti: del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1.,

2. 204. La Commissione.

(*Approvato*)

Al comma 1, lettera ggg), sopprimere i numeri 4), 5), 6) e 7).

2. 47. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ggg), numero 4), sopprimere le parole: di istruzione secondaria.

2. 51. Ciapusti.

Al comma 1, lettera ggg), numero 4), dopo le parole: di istruzione secondaria aggiungere le seguenti: , dopo la piena attuazione della legge sulla riforma dei cicli dell'istruzione..

2. 115. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera ggg), numero 5), sostituire le parole: operatore con le seguenti: insegnante dell'autoscuola.

* **2. 116.** Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera ggg), numero 5), sostituire la parola: operatore con le seguenti: insegnante dell'autoscuola.

* **2. 129.** Floresta.

Al comma 1, lettera ggg), numero 6), sopprimere il secondo periodo.

2. 130. Floresta.

Al comma 1, lettera ggg), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: 7,5 per cento con le seguenti: 30 per cento.

2. 52 Ciapusti.

Al comma 1, lettera ggg), numero 7), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che provvede ad un'equa ripartizione tra istituzioni scolastiche statali e non statali.

2. 96. Bianchi Clerici, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

ggg-bis) istituire, ferma restando l'attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori, compresi i quadricicli, nel quale vengono comunicati ed abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con procedure semplificate.

2. 175. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Di Luca, Mammola, Bechetti, Floresta, Ciapusti.

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

ggg-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso, ferme restando l'attuale sequenza alfanumerica, targhe personalizzate determinando procedure semplici e rapide di fabbricazione e distribuzione delle stesse targhe.

2. 174. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Di Luca, Mammola, Bechetti, Floresta, Ciapusti.

(*Approvato*)

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: limiti di velocità aggiungere le seguenti: , alla scorta.

2. 188. Ciapusti.

Al comma 1, lettera hhh), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che i relativi servizi di scorta siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati, con oneri a carico del proprietario dei beni trasportati.

2. 48. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera hhh), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che i relativi servizi di scorta siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati.

2. 49. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ill), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere con apposita norma per i cittadini italiani residenti in Svizzera, o lavoratori pendolari in Svizzera con residenza in Italia, la possibilità di introdurre o guidare su suolo italiano le vetture con targa straniera, anche di proprietà, muniti di sola autocertificazione.

2. 153. Ciapusti.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) rivedere la disciplina dell'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, del nuovo codice della strada, stabilendo in particolare:

1) che le suddette apparecchiature siano collocate prima delle curve ed in posizione ben visibile;

2) che gli assi delle apparecchiature siano perfettamente perpendicolari, al fine di un corretto funzionamento delle stesse;

3) che sia prevista una seconda pattuglia della polizia stradale al fine di consentire la contestazione immediata della violazione.

2. 85. Terzi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso targhe personalizzate e determinandone processi semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione, ferma la salvaguardia dei diritti dello Stato.

2. 77. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) prevedere che, in riferimento alle apparecchiature di rilevamento utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano attribuiti al bilancio della regione sul cui territorio è stata elevata l'infrazione.

2. 84. Anghinoni, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) prevedere che per le pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione carburanti esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade statali fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, ne caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

2. 97. Bosco, Chincarini, Caparini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) ripristinare la sigla delle provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione considerando la stessa parte integrante della targa nonché prevedere l'apposizione dello stemma e del nome della regione del cui territorio rientra la provincia.

2. 98. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) all'articolo 23, comma 13-ter del nuovo codice della strada, prevedere l'abrogazione delle parole: «di insegne di esercizio».

2. 99. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Chincarini, Bosco, Caparini.

(*Approvato*)

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) prevedere, per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato, l'esenzione delle imposte gravanti sul passaggio di proprietà.

2. 100. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini, Savarese, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) prevedere agevolazioni fiscali per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato.

2. 101. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) rivedere la disciplina relativa agli impianti di smaltimento igienico-

sanitario esonerando i proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con tali impianti dall'obbligo di fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle *autocaravan* anche in transito.

2. 102. Chiappori.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) prevedere forme di responsabilità a carico degli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose o alle persone causati dai difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse strade o autostrade.

2. 50. Fei, Savarese.

(*Approvato*)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. Al comma 2-bis dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: «medici specialisti» sono aggiunte le seguenti: «diabetologia e malattie del ricambio».

2. 01. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(*Approvato*)

(*A.C. 99 – sezione 2*)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3

(*Integrazioni e modifiche al Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada*).

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, adotta entro lo stesso termine di cui all'articolo 1, comma 1, norme integrative e modificate del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(*Integrazioni e modifiche al Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada*).

Al comma 1, dopo la parola: modificative, aggiungere le seguenti: e correttive.

3. 1. Floresta.

(A.C. 99 – sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4

(*Parere parlamentare*).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione.

3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere,

con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(*Parere parlamentare*).

Al comma 1, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

4. 1. Ciapусci.

(A.C. 99 – sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5

(*Disposizioni integrative e correttive*).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(*Disposizioni integrative e correttive*).

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti: « con le medesime procedure ivi previste e ».

5. 1. La Commissione.

(*Approvato*)

(A.C. 99 – sezione 5)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6***(Disposizioni finanziarie).*

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 99 ed abb. – Sezione 6)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere che la circolazione di cavalli montati al di fuori di fondi delimitati da recinzione sia consentita o previa attestazione di idoneità rilasciata dalla F.I.S.E. (Federazione italiana Sport Equestri) o dalla FITEEC-ANTE (Federazione italiana

turismo equestre ed equitazione di campagna) o previa relativa copertura assicurativa convenzionale o privata per la responsabilità civile e l'invalidità rilasciata dagli enti commerciali o turistici del settore (agriturismi ecc.)

9/99/1. Galeazzi, Savarese.

La Camera,

esaminato il testo unificato n. 99, concernente la delega al Governo per la revisione del Nuovo codice della strada,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza affinché sia specificato nel codice della strada che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione e la conferma della patente di guida deve essere effettuato da medici specialisti diabetologi.

9/99/2. Eduardo Bruno.

La Camera,

premesso che:

i fatti di cronaca riportano con sempre maggiore frequenza notizia di extracomunitari responsabili di incidenti stradali mortali;

le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CEE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane;

allo stato, invece, i conducenti con patente o permesso internazionale rilasciato da uno stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno;

alcuni Stati esteri non appartenenti alla CE hanno aderito a convenzioni internazionali sottoscritte anche dall'Italia in base alle quali che acquisisce la residenza

anagrafica nel nostro paese può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo Stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria, senza dover sostenere l'esame di idoneità e con il solo accertamento dei requisiti psico-fisici;

se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l'Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equivalente,

impegna il Governo

affinché, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, venga introdotto:

a) per gli extracomunitari provenienti da paesi che non hanno aderito a convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e titolari di patente o di permesso internazionale l'obbligo, entro tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno di svolgere gli esami al fine di acquisire la patente di guida italiana;

b) per gli extracomunitari provenienti da paesi aderenti alle convenzioni internazionali di cui sopra l'obbligo, entro sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno di superare un esame teorico-pratico di conferma della patente di cui sono titolari.

9/99/3. Michielon, Chincarini, Alboni.

La Camera,

in sede di discussione dell'A.C. 99 e abbinata (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada) al fine di incrementare l'uso dei ciclomotori a trazione esclusivamente elettrica con velocità e formula minime. Tali da non giustificare l'obbligo del casco,

impegna il Governo

a prevedere l'esenzione dall'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per i con-

duenti di ciclomotori, anche a tre ruote, a trazione esclusivamente elettrica, depotenziati ad una velocità massima di costruzione inferiore o pari a 19 chilometri orali e con motore di potenza massima di 1 kw, assimilandoli ai velocipedi, per quanto riguarda la circolazione.

9/99/4. Berselli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 119 del codice di sicurezza disciplina le modalità ed i requisiti per il rilascio delle patenti alle persone disabili,

il comitato è nominato congiuntamente dai ministeri della sanità e dei trasporti;

al comitato sono demandati la regolamentazione e gli indirizzi guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone disabili;

impegna il Governo

al fine di abbattere i tempi ed il disagio all'utenza per il conseguimento delle patenti alle persone disabili, già provate dall'*handicap*, ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché le valutazioni sanitarie sull'utente richiedente vengano espletate dalla apposita commissione sanitaria provinciale.

9/99/5. Ciapisci.

La Camera,

considerata la necessità di affrontare con urgenza ed in termini congrui il fenomeno dell'inquinamento determinato dai gas di scarico delle autovetture;

visto l'impegno dei costruttori che si sono adoperati al fine di produrre auto a consumo ridotto;

impegna il Governo

ad intervenire subito per rendere rapidamente disponibile, anche nel nostro Paese,

la benzina « 98 ottani » e non solo quella a « 95 ottani » e, dunque, affinché su questo specifico problema, venga data ai cittadini una risposta positiva entro la presente legislatura.

9/99/6. Di Luca, Romani, Savarese, Bosco, Eduardo Bruno, Bircotti, Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

è oggi impossibile per i conducenti di motocicli usufruire sulle autostrade del servizio Telepass;

impegna il Governo

a prevedere l'obbligatoria dotazione sulle autostrade di accessi telepass per i motoricicli;

9/99/7. Taradash.

La Camera,

premesso che:

le sostanze utilizzate per gli attraversamenti pedonali causano spesso, in caso di pioggia, pericolo per i veicoli a due ruote per la scivolosità che provocano;

impegna il Governo

nella pavimentazione degli attraversamenti pedonali, a garantire l'utilizzo di materiali idonei ad assicurare la sicurezza dei degli attraversamenti pedonali.

9/99/8. Calderisi, Taradash.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante « Depenalizzazione

dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205 », all'articolo 19 modifica alcuni articoli del codice della strada relativi alla guida dei veicoli;

in particolare, modificando il comma 7 dell'articolo 126 del codice della strada, il decreto legislativo stabilisce che chiunque guida con partente di guida la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi;

la suddetta modifica dell'articolo 126, suscita forti perplessità laddove stabilisce perentoriamente il fermo del veicolo per un periodo di due mesi, anche quando l'automobilista, che ad esempio si è dimenticato di rinnovare la patente di guida, abbia provveduto, prima del suddetto termine, a mettersi in regola;

impegna il Governo

a prevedere la revoca del fermo amministrativo di qualsiasi mezzo all'atto del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, poiché il fermo del mezzo per un così lungo periodo va inteso come un vero e proprio sopruso, non solo a danno del comune cittadino che è costretto a sopportare delle inutili spese di deposito, ma, soprattutto, nei confronti di coloro che utilizzando il veicolo nello svolgimento del proprio lavoro si vedono costretti a perdere importanti giornate di lavoro oltre che a sostenere, appunto, le spese di deposito.

9/99/9. Parolo, Chincarini, Bosco, Caparini, Alborghetti.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

tra i principi e i criteri direttivi, la lettera *uu*) prevede, ai fini della tutela della salute, l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate di effettuare gli esami necessari ad accertare il tasso alcoolemico e la presenza di sostanze psicotrope o stupefacenti sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche;

il comma due dell'articolo uno dello schema di decreto ministeriale recante « organico e caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze (SER.T) », attualmente in discussione presso le competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, prevede che nell'ambito del SER.T può essere individuata una specifica unità funzionale per interventi di prevenzione, trattamento e riabilitazione della dipendenza da alcool;

impegna il Governo

a promuovere una campagna di informazione circa il tasso alcoolemico delle diverse bevande alcoliche.

9/99/10. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

tra i principi e i criteri direttivi, la lettera *r*) prevede, la revisione della disciplina della velocità dei veicoli prevedendo che in caso di precipitazioni atmosferiche i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di qualsiasi categoria vengono ridotti di 20 km/h;

la disposizione di cui alla lettera *r*) risulta di difficile applicazione;

impegna il Governo

a prevedere lungo le autostrade di qualsiasi categoria l'eliminazione del segnale che limita la velocità massima a 50 km/h in caso di nebbia in quanto lo stesso non è comprensibile, soprattutto per gli stranieri, e perché già esiste il concetto di velocità di sicurezza.

9/99/11. Luciano Dussin, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

tra i principi e i criteri direttivi, la lettera *t*) prevede l'obbligo di introdurre nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli tra i quali il giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo, e i sistemi di soccorso e di segnalamento gestiti da soggetti di diritto privato basati sulla localizzazione dei veicoli;

la disposizione di cui alla lettera *t*) non risponde propriamente a finalità di sicurezza dei veicoli;

impegna il Governo

a prevedere tra i nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, un segnalatore luminoso lampeggiante con batteria propria e un estintore.

9/99/12. Calzavara, Caparini, Bosco, Chincarini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione

del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

recentemente sono state aumentate le sanzioni amministrative per coloro i quali utilizzano il telefono cellulare mentre sono alla guida di veicoli;

impegna il Governo

a consentire la possibilità di usare il telefono cellulare anche quando il conducente è alla guida di un veicolo, purché il conducente stesso sia munito di apposito auricolare.

9/99/13. Dalla Rosa, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

impegna il Governo

a rivedere la disciplina relativa agli impianti di smaltimento igienico-sanitario prevedendo l'esonero dei proprietari o dei gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con tali impianti dall'obbligo di fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, anche in transito.

9/99/14. Pirovano, Chiappori, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

tra i principi e i criteri direttivi, la lettera zz) prevede la semplificazione e lo

snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

impegna il Governo

a prevedere agevolazioni fiscali, anche per i veicoli non iscritti ad alcun registro, allo scopo principale di tutelare il patrimonio storico italiano dei veicoli.

9/99/15. Pittino, Copercini, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del Nuovo codice della strada;

premesso che:

sono oltre 400 mila le vetture usate invendute per un immobilizzo complessivo di circa 3.800 miliardi di lire;

impegna il Governo

a prevedere agevolazioni fiscali per i soggetti che acquistano un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato

9/99/16. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

premesso che:

i Comuni a particolare valenza turistica nei periodi estivi vedono aumentati i propri abitanti e ciò comporta conseguentemente anche un aumento del traffico veicolare;

nel periodo estivo il compito dei soggetti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale è più intenso;

i suddetti Comuni si trovano nell'impossibilità di poter recuperare le somme derivanti dalle multe per violazione

delle norme del codice della strada quando elevate ai cittadini stranieri residenti all'estero;

impegna il Governo

a prevedere la facoltà per i Comuni di procedere alla cessione, a titolo oneroso, dei crediti derivanti dalle multe elevate a carico dei cittadini stranieri residenti all'estero, al fine di rendere più celere la riscossione dei crediti medesimi.

9/99/17. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Chincarini, Galli, Bosco, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

tra i principi e i criteri direttivi, la lettera *h*) stabilisce l'obbligo, per i Comuni che non siano già obbligati a redigere il piano urbanistico del traffico, a redigere un programma di interventi allo scopo di accrescere la sicurezza stradale e al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri urbani;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di determinazione annuale dei trasferimenti da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il trasferimento delle opportune risorse finanziarie aggiuntive, per l'espletamento delle ulteriori funzioni che vengono attribuite ai comuni a seguito dell'applicazione della citata lettera *h*) di cui in premessa.

9/99/18. Alborghetti, Chincarini, Bosco, Caparini.

La Camera,

premesso che:

le strade statali 18 Tirrenica e 106 Ionica in Calabria, sono notoriamente de-

nominate « strade della morte » a causa di numerosissimi incidenti che si verificano e da cui si registrano, ogni anno, un altissimo numero di morti e feriti;

le statali nn. 18 e 106 sono completamente prive di strutture idonee per prevenire gli incidenti che si moltiplicano durante la stagione estiva per via del vertiginoso aumento del traffico estivo;

oltre a ciò lo scarso numero di forze dell'ordine preposte per la prevenzione e il controllo del traffico in Calabria, consentono una serie di abusi del codice stradale da cui scaturiscono molti degli incidenti in questione;

molte amministrazioni locali, soprattutto nelle aree indicate, ma anche nel resto del Paese, si sono dotate di apparecchi (autovelox) per il controllo della velocità, ma i proventi delle sanzioni amministrative riscosse dagli enti in questione non vengono quasi mai utilizzati per migliorare la viabilità e per dotare le strade di opportune segnaletiche come dispone la normativa, ma, piuttosto, per far quadrare i bilanci comunali;

impegna il Governo

a destinare alla regione Calabria e, segnatamente nelle statali nn. 18 e 106, ulteriori mezzi e personale delle forze dell'ordine, soprattutto nel periodo estivo, per favorire la prevenzione degli incidenti e per reprimere gli abusi da parte degli automobilisti;

ad adottare ogni misura di propria competenza affinché le amministrazioni locali destinino i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per eccesso di velocità, rilevati dagli apparecchi autovelox, esclusivamente al miglioramento della viabilità e alla dotazione delle strade mediante segnaletica e altre strutture che garantiscono maggiore sicurezza stradale.

9/99/19. Bergamo, Fino.

La Camera,

preso atto che l'articolo 2 del provvedimento « Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada » pone in primo piano – con chiarezza – l'obiettivo della tutela e promozione della sicurezza stradale;

preso atto che tale obiettivo si inserisce logicamente nell'ambito delle azioni promosse dalla Comunità europea e riepilogate dalla comunicazione « Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea » (COM(2000)125);

preso atto che la Commissione conclude la sua « comunicazione » esortando gli Stati membri ad aumentare gli investimenti sui progetti di sicurezza stradale;

preso atto che, nel marzo 2000, le « Linee Guida » di attuazione del piano nazionale sulla sicurezza stradale (di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144) prevedono un ampio ventaglio di principi, campi di intervento, misure, azioni di attuazione, strutture e strumenti di monitoraggio tese alla « costruzione di una cultura della sicurezza stradale »;

preso atto che tra i principi e i criteri direttivi elencati all'articolo 2 del provvedimento in esame vi è anche – lettera 44) – la prescrizione di « rivedere la disciplina della patente di guida... prevedendo, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida di categoria B, C o D, l'obbligo di effettuare esercitazioni ed esami di guida anche in autostrada o strada extraurbana assimilabile »;

preso atto che tra i principi e i criteri direttivi elencati all'articolo 2 del provvedimento in esame è indicato – lettera pp) – l'introduzione della « patente a punti »;

considerato che le richiamate disposizioni si saldano alle linee presentate nel documento tecnico di supporto al piano generale dei trasporti (capitolo 11.2.1 e capitolo 13) e richiamano – implicitamente – anche la necessità di porre in atto strategie formative non solo in termini di

educazione stradale nelle scuole e nelle autoscuole ma anche per e tra gli adulti che già sono in possesso di patente di guida;

impegna il Governo

nell'ambito delle iniziative connesse alla revisione del « Nuovo Codice della Strada » e alla applicazione delle « Linee guida » di attuazione del piano nazionale sulla sicurezza stradale a promuovere specifici interventi tesi alla « erogazione di corsi di guida sicura, specialmente in ambienti difficili, mirati a migliorare le capacità di guida » (Linee guida, p. 85) specialmente nelle province del settentrione d'Italia che si segnalano per l'elevato rischio di incidentalità e mortalità sia nelle autostrade e strade statali sia sulle provinciali e comunali extraurbane attivando anche le necessarie intese di programma con le regioni e gli enti locali.

9/99/20. Saonara.

La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, a dare piena ed integrale attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), predisponendo le necessarie risorse finanziarie.

9/99/21. Edoardo Bruno.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

è noto che dall'anno 1992 il cosiddetto « superbollo » per le vetture alimentate con motore diesel viene pagato solo dai possessori delle vetture immatricolate prima di quella data;

la giustificazione del tributo addotta negli scorsi anni, fonte di giustificate richieste di abolizione di questo ingiusto balzello discriminante per decine di migliaia di cittadini, è stata quella che tale forma di combustibile fosse altamente inquinante;

nel corso di questi anni da più parti è stato affermato che il diesel, dal punto di vista meramente tecnico, non è assolutamente inquinante, riconoscendo, in tal modo, la validità delle motivazioni addotte dalle case automobilistiche, dalle associazioni di cittadini e dalla stampa specializzata del settore;

impegna il Governo:

ad adottare, tempestivamente, gli opportuni provvedimenti per eliminare una palese ingiustizia che è fortemente discriminante per i possessori di vetture diesel immatricolate prima del 1992.

9/99/22. Galli, Chincarini, Alborghetti, Bosco, Caparini.

La Camera,

rilevata la necessità di assicurare il maggior livello di sicurezza nella circolazione degli autoveicoli alimentati a metano e/o gas petrolio liquefatto (GPL)

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative, in sede di revisione del nuovo codice della strada, per introdurre, per i proprietari delle auto alimentate a GPL, l'obbligo di apporre sul veicolo un contrassegno che identifichi il tipo di alimentazione installata.

9/99/23. Dedoni.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa affinché sia previsto che i servizi di scorta dei veicoli

adibiti ai trasporti eccezionali siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati.

9/99/24. Fei.

La Camera,

visto il provvedimento A.C. 99 ed abbinate premesso che ai cittadini italiani è fatto divieto di circolazione con autovettura targata Svizzera in suolo italiano qualora questa non sia legalmente importata e sdoganata, secondo l'attuale norma, quindi, dovrebbe essere posta in circolazione sul suolo italiano con targa italiana;

che questo comporta per i cittadini italiani che per ragioni di lavoro si recano giornalmente in Svizzera il sequestro immediato del mezzo qualora si oltrepassi la frontiera Svizzera in direzione Italia;

che per ovviare a questo inconveniente i comuni di frontiera hanno dovuto accettare, loro malgrado, di inserire questi cittadini pendolari nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero cancellandoli dall'anagrafe quali residenti nel comune italiano. Questo ripiego crea però un difetto legale nello stato di famiglia, si evidenzia che questo tipo di famiglie spesso vedono uno o anche ambedue i coniugi residenti solo formalmente all'estero con enormi conseguenze e disagi per la famiglia stessa soprattutto in presenza di prole;

impegna il Governo

a legiferare sia nel codice della strada sia modificando tutte le altre norme, sia con trattative internazionali con la Svizzera al fine di eliminare questo inconveniente che qualora sormontato darebbe modo ai cittadini italiani pendolari in Svizzera di affrontare più dignitosamente e con meno sacrifici il lavoro all'estero.

9/99/25. Rivolta, Ciapucci, Guerra.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA***(Sezione 1 – Servizi di anagrafe)***

PIROVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i servizi di anagrafe sono stati individuati come « servizi indispensabili di competenza dello Stato » (decreto ministeriale 16 febbraio 1994);

la « vigilanza dell'anagrafe » è di competenza esclusiva dello Stato (legge 15 marzo 1997, n. 59 articolo 1, comma 3, lettera e);

tali servizi sono gestiti dai comuni per conto dello Stato ed il sindaco agisce quale ufficiale di Governo cioè quale organo dello Stato e non quale capo dell'amministrazione;

il ministero dell'interno, con circolari succedutesi nel tempo, ha impartito precise indicazioni comportamentali per i sindaci nello svolgimento delle funzioni di ufficiale di anagrafe;

le precarie situazioni igieniche di alcuni alloggi indicati come dimora abituale, dotati di impianti non a norma ai sensi della legge n. 46 del 1990 e a volte privi delle minime condizioni igieniche sanitarie e di sicurezza, non consentono la permanenza di persone —;

se il Governo non ritenga più importante la tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, modificando il vigente regolamento d'anagrafe, piuttosto che subordinare le necessità delle persone ad un obbligo, secondo l'interrogante, arido ed ottuso, derivante da una legge scritta e pen-

sata in anni, nei quali i concetti di igiene e sicurezza avevano come riferimento il periodo post-bellico, poiché attualmente, infatti, i due uffici risulterebbero in netto contrasto tra loro in quanto l'esercizio delle funzioni di ufficiale d'anagrafe prevede la concessione della residenza secondo quanto richiesto, mentre il sindaco (quale tutore della sanità e dell'incolumità dei cittadini) si trova nella posizione di dover ordinare lo sgombero di immobili, ove rilevi la mancanza di condizioni igienico-sanitarie e degli impianti tecnologici necessari ad un alloggio. (3-06845)

(30 gennaio 2001)

(Sezione 2 – Concessione di un riconoscimento alle vittime delle foibe)

MENIA, SELVA, ARMAROLI e GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, concluso in data 1º marzo 2000, l'esame dell'articolato della proposta di legge a prima firma Menia, n. 1563, relativa alla concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (una medaglia senza diritto ad assegni), ha trasmesso il testo alla commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere;

il comitato permanente per i pareri di tale commissione ha esaminato il testo nella seduta del 16 marzo 2000 e ha deliberato di richiedere al Governo la rela-

zione tecnica sulla quantificazione degli oneri del provvedimento;

ad oggi, pur se ufficialmente sollecitato in almeno tre occasioni dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della commissione affari costituzionali, il Governo non ha ancora adempiuto al proprio compito condannando da oltre un anno alla non approvazione una legge praticamente priva di costi per lo Stato ma invece di alto valore morale, civile e nazionale —:

quali motivi abbiano fino ad oggi impedito al Governo di presentare la semplissima relazione tecnica sul provvedimento e se voglia sollecitamente adoperarsi affinché sia trasmessa al Parlamento tale relazione, che costituisce strumento indispensabile per il riavvio dell'*iter* legislativo del provvedimento e la sua auspicabile approvazione prima del termine della legislatura. (3-06846)

(30 gennaio 2001)

(Sezione 3 – Rientro in Italia degli eredi Savoia – I)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la morte di Maria Josè ha riaperto la discussione sul rientro degli eredi Savoia in Italia;

il Presidente della Repubblica ha espresso, come capo dello Stato, le condoglianze alla famiglia;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha sostanzialmente dichiarato che il divieto costituzionale è ormai superato —:

se non ritenga che il Governo e le cariche istituzionali dovrebbero mantenere il riserbo considerato che sulla questione il dibattito non si è concluso e il Parlamento non si è ancora pronunciato. (3-06847)

(30 gennaio 2001)

(Sezione 4 – Malformazioni neonatali)

PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante nei giorni scorsi ha pubblicamente denunciato il fatto che presso il reparto di ostetricia dell'ospedale civile Emanuele Muscatello di Augusta (provincia di Siracusa) nell'anno 2000 su 534 parti avvenuti ben 30 neonati presentavano malformazioni di diversa gravità;

il dato rileva un'incidenza percentuale del 5,6 per cento;

limitando il dato statistico ai soli residenti nella città di Augusta, su 257 parti avvenuti ben 15 neonati presentavano malformazioni di diversa gravità;

tale ultimo dato rileva un'incidenza del 5,9 per cento;

i dati statistici sopra evidenziati, già di per sé preoccupanti, diventano drammatici se raffrontati a quelli degli anni precedenti;

negli anni 1991-1998 dati Ismac (Indagine siciliana malformazioni congenite) riportavano: la regione Sicilia ad un tasso di incidenza di nati malformati pari al 2,1 per cento e la provincia di Siracusa ad un tasso di incidenza di nati malformati pari al 3,1 per cento;

la stessa fonte Ismac evidenziava, per l'anno 1999, un tasso di incidenza di nati malformati per la città di Augusta pari al 3,7 per cento;

i sopra evidenziati indici percentuali sono tutti abbondantemente oltre la media italiana attesa che è intorno al 2 per cento;

l'anno 2000 ha, pertanto, registrato in Augusta un tasso di incidenza di nati malformati quasi doppio rispetto a quello degli anni precedenti in provincia di Siracusa e

quasi triplo rispetto alla media regionale ed a quella nazionale —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga il fenomeno allarmante, se non intenda quindi promuovere, d'intesa con il Ministro della sanità, un'inchiesta approfondita sul fenomeno denunciato e procedere ad una minuziosa valutazione delle cause che lo hanno determinato e se non ritenga opportuno istituire nella città di Augusta, sempre d'intesa con il Ministro della sanità, un osservatorio permanente, al fine di un continuo monitoraggio che possa svolgere attività non solo di prevenzione ma anche di indagine circa specifiche cause di morte ed evoluzione di particolari patologie nella città di Augusta. (3-06848)

(30 gennaio 2001)

(Sezione 5 – Realizzazione ed adeguamento di infrastrutture)

CASINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

per molti anni nel Paese si sono registrate carenze nella realizzazione di infrastrutture e nell'adeguamento di quelle esistenti;

i governi del centrosinistra, in questa legislatura, hanno determinato le condizioni per la ripresa degli investimenti pubblici intervenendo in materia significativa sulla semplificazione delle procedure, sulla trasparenza degli appalti ed introducendo nell'ordinamento il *project financing*;

in particolare il suo Governo, oltre a perfezionare norme e procedure, con la finanziaria del 2001 ha previsto nuovi significativi stanziamenti —:

quali ulteriori iniziative di carattere amministrativo e regolamentare intenda ancora porre in essere il Governo per agevolare ulteriormente il rapido avvio delle opere. (3-06849)

(30 gennaio 2001)

(Sezione 6 – Ventesimo vertice italo-francese)

CHIAMPARINO, MASSA e GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si è tenuto in questi giorni il ventesimo vertice italo-francese, rispetto al quale vi era molta attesa soprattutto in ordine alla intesa sul versante delle grandi infrastrutture della mobilità, dalla riapertura del Bianco alla Torino-Lione —:

quali siano su questi ed altri temi gli esiti del vertice e quali impegni ne discendano per il Governo italiano. (3-06850)

(30 gennaio 2001)

(Sezione 7 – Interventi contro la criminalità diffusa)

BASTIANONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il persistere di episodi di cosiddetta criminalità diffusa (furti in appartamento, scippi, rapine) in questi ultimi tempi ha determinato un accresciuto senso di insicurezza e di preoccupazione nell'opinione pubblica;

la Camera dei deputati la settimana scorsa ha approvato una serie di norme specifiche, definite « pacchetto sicurezza », finalizzate a contrastare in maniera più efficace il fenomeno della microcriminalità;

la tutela della sicurezza dei cittadini, oltre che sul piano legislativo, si assicura in fase preventiva anche attraverso misure organizzative e, in particolare, dotando le forze dell'ordine di apparecchiature tecnologiche adeguate al difficile lavoro che sono chiamate a svolgere (ad esempio l'acquisto di rilevatori di posizione G.p.s.);

secondo anticipazioni apparse sulla stampa è imminente l'attuazione di un apposito piano, predisposto dal ministero dell'interno, che dovrebbe consentire alle forze di polizia di controllare meglio il territorio ed intervenire, ove necessario, con più facilità -:

tenuto conto dell'urgenza di rafforzare gli interventi sia di natura preventiva che repressiva, quando tale piano sarà attuato, quali altre misure il Governo intenda adottare e a quanto ammontino i fondi a disposizione per contrastare efficacemente il fenomeno della microcriminalità, al fine di garantire condizioni di sicurezza ed una migliore qualità di vita per i cittadini.

(3-06851)

(30 gennaio 2001)

(Sezione 8 – Rientro in Italia degli eredi Savoia – II)

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della morte della regina Maria Josè si è riaperta l'atavica questione relativa al divieto di rimpatrio per la famiglia dei Savoia;

la tredicesima disposizione transitoria della Costituzione italiana sancisce il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio italiano per i discendenti maschi di Casa Savoia;

negli scorsi mesi, in particolare in occasione dell'evento giubilare, è stata avanzata una serie di proposte tese ad aggirare il divieto costituzionale ed a favorire il rientro immediato dei Savoia in Italia;

d'altronde, è di tutta evidenza l'impossibilità, in questo scorciò di legislatura, di procedere all'abrogazione dell'anacronistica norma transitoria ancora presente nella nostra Carta costituzionale;

in ogni caso una soluzione, a nostro avviso, dovrebbe comunque essere rag-

giunta, onde evitare il trascinarsi di continue e sterili polemiche che rischiano, tra l'altro, di invenire ancora più il già surriscaldato clima elettorale -:

se il Governo intenda farsi promotore di iniziative volte ad agevolare il rientro dei Savoia in Italia, con la doverosa premessa, naturalmente, di una loro definitiva dichiarazione di lealtà verso la Repubblica.

(3-06852)

(30 gennaio 2001)

(Sezione 9 – Fenomeni di violenza individuale ed organizzata)

FRATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in numerose anche recenti occasioni gli appartenenti ad alcuni dei cosiddetti « centri sociali » hanno promosso manifestazioni sfociate in scontri violenti con le forze dell'ordine;

tali manifestazioni si sono svolte permettendo a persone, evidentemente armate di oggetti vari destinati ad offendere — come scudi pesanti, arieti per lo sfondamento dei cordoni di polizia — di arrivare sul luogo della manifestazione senza essere perquisiti e bloccati in precedenza: ciò si è verificato, ad esempio, a Roma, durante la manifestazione anti-Haider, in cui molti operatori di polizia sono rimasti feriti;

addirittura a Genova, si è svolta una « prova generale » di attacco organizzato ai luoghi che ospiteranno i lavori del G8 estivo, sotto la presidenza italiana;

un parlamentare dell'opposizione, l'onorevole Borghezio, è stato vilmente aggredito e picchiato su un *bus* ed in piena città a dimostrazione del clima di violenza esistente nella città;

esponenti di centri sociali italiani hanno addirittura partecipato ad una spedizione di attacco alla conferenza di Davos (Svizzera);

è noto il particolare attivismo di alcuni di tali organizzazioni della sinistra antagonista nel fomentare le tensioni ed il disagio sociale con obiettivi e soprattutto con metodi lontani da quelli permessi nello spirito di un confronto anche aspro ma tollerante -:

quali iniziative il Governo abbia assunto ed intenda assumere a seguito di gravi manifestazioni di violenza sia indi-

viduale come quella sul deputato Borghezio, sia organizzata, come negli episodi legati all'inaccettabile proliferazione di attività fin troppo tollerate di alcuni centri sociali che partecipano ad una strategia di attacco in ambito europeo contro i Governi occidentali e le iniziative sovranazionali.

(3-06853)

(30 gennaio 2001)

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICERCA BIOMEDICA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3856-B)

(A.C. 3856 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Definizione degli istituti di ricerca biomedica).

1. Gli istituti di ricerca biomedica, di seguito denominati « istituti », sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura.

4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale.

5. Gli istituti di diritto pubblico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità.

(A.C. 3856 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Principi e norme generali della disciplina).

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:

a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono

essere perseguitate insieme con le prestazioni di ricovero e cura rese nelle strutture e nei presidi ospedalieri degli stessi istituti, nonché con la formazione continua e l'aggiornamento degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei medesimi;

b) i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

c) i criteri stabiliti ai sensi della lettera *b*) costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

d) previsione della istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali, non legati da rapporti di collaborazione con istituti operanti sul territorio nazionale, per la valu-

tazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c*);

e) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera *b*), d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera *g*);

g) previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e di verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

h) previsione che gli istituti si attengano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività di ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2;

i) applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia;

l) salvaguardia dell'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato;

m) armonizzazione delle disposizioni sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti di diritto pubblico con quelle riguardanti la gestione delle aziende ospedaliere.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del rispetto del principio della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli istituti quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi istituti con la programmazione sanitaria regionale, in termini di definizione e di verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso atto sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con le attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le modalità per il relativo finanziamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:

a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dalle regioni o province autonome territorialmente interessate tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante dello stesso e di presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata, tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;

c) il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra

esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge attività di ricerca, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;

e) il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale stesso tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene

nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza. I professori universitari e i recercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica.

7. Gli istituti di diritto privato, ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 15-*undecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono per l'assunzione del personale sanitario gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, per le corrispondenti qualifiche. 8. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca degli istituti sono destinate:

a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 annesso alla stessa legge;

b) le entrate derivanti da erogazioni liberali disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.

9. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(*Principi e norme generali della disciplina*).

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: funzione di programmazione aggiungere la seguente: strategica.

3. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

Conseguentemente, dopo le parole: Ministro della sanità aggiungere le seguenti: , uno mediante intesa tra il sindaco del comune ed il presidente della provincia nella quale l'istituto ha sede legale.

3. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: territorialmente interessate aggiungere le seguenti: , di cui uno su indicazione del sindaco del comune nel quale l'istituto ha sede legale.

3. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: ed con la seguente: nonché.

3. 10. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 5, sostituire il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo con i seguenti:

Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza. I professori universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegni.

3. 15. Baiamonte.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è regolato in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e deve intendersi a carattere esclusivo.

3. 4. Conti, Gramazio.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del direttore generale, aggiungere le seguenti: del direttore scientifico,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo ed il quinto periodo.

3. 5. Conti, Gramazio.

Nel comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

Quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al presente comma, con esclusione del direttore generale e del direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti per il personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. Quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo del direttore generale e del direttore scientifico si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale specificamente destinate agli istituti. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

3. 20. Governo.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Quanto ai limiti massimi di età del direttore generale e del direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere.

3. 12. La Commissione.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: compreso con la seguente: incluso.

3. 11. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: protocollo aggiuntivo, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,

3. 6. Conti, Gramazio.

Al comma 6, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica.

3. 16. Baiamonte.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: tramite un apposito protocollo aggiuntivo,

3. 13. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: protocollo aggiuntivo, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,

3. 7. Conti, Gramazio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.

* **3. 8.** Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.

* **3. 9.** Conti, Gramazio.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: MANCINA ED ALTRI; POZZA TASCA; ARMOSINO ED ALTRI; DE LUCA ED ALTRI; ARMANDO COSSUTTA ED ALTRI; PAISSAN E BOATO; PRESTIGIACOMO E GARRA: MODIFICA ALL'ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE (5758-6283-6308-6377-6390-6465-6849)

(A.C. 5758 ed abb. – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Repubblica promuove con appositi provvedimenti la parità di accesso tra donne e uomini ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono garantite condizioni di egualianza per l'accesso dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive ».

1. 1. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI
POLIZIA (7490) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN.
3699-5120-7101**

(A.C. 7490 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Indennità di trasferimento).

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di

cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

(Indennità di trasferimento).

Al comma 1, sostituire le parole da: da quello di provenienza fino alla fine dell'articolo con le seguenti: compete per due anni, a titolo di rimborso spese per il disagio economico e sociale, una indennità mensile pari a lire un milione e mezzo.

2. Al personale di cui al comma 1, trasferito a domanda, compete la stessa indennità ridotta al trenta per cento, fermo restando il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie.

3. Il trattamento di cui ai precedenti commi è ridotto di un terzo per il personale che fruisce, nella nuova sede, di un alloggio gratuito di servizio.

4. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo compete, all'atto del rientro in Italia, al personale titolare del trattamento estero previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.

5. Gli aumenti di cui all'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, della legge 26 luglio 1978, n. 417, competono in misura pari a dieci mensilità della indennità integrativa speciale.

6. In aggiunta all'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1, il personale titolare di incarico, cui compete l'alloggio di servizio e che abbia presentato domanda, può chiedere, decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda medesima senza che sia stato assegnato l'alloggio in condizioni di agibilità, previa presentazione di regolare contratto di locazione, il massimo di un milione di lire per un periodo, comunque, non superiore a ventiquattro mesi. In caso di successiva assegnazione di un alloggio di servizio, le spese di trasloco sono a carico dell'amministrazione di appartenenza del personale interessato.

1. 2. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Proroga dei termini per la mobilità esterna dei direttivi e dirigenti della Polizia di Stato*). — 1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

* **1. 01.** Frattini, Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Proroga dei termini per la mobilità esterna dei direttivi e dirigenti della Polizia di Stato*). — 1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

* **1. 02.** Veltri.

(*A.C. 7490 – sezione 2*)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(*Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo*).

1. Il coniuge convivente del personale di cui dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.

2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo, comma 1.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 2.

(Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1 della presente legge non concorre a formare reddito imponibile e non è cumulabile con quelli previsti dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dal decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.

2. 01. Ascierto, Gasparri, Frattini, Gannattasio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge che alla data del 1º gennaio 2001 usufruisce del trattamento di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applica per il rimanente periodo, fino alla concorrenza dei due anni, il trattamento di cui allo stesso articolo 1 della presente legge.

2. La misura dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è fissata in lire 500 al chilometro. La medesima misura è annualmente rivalutata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Al terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 8 della legge n. 417 del 1978, le parole: «di 40 quintali» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 quintali».

2. 02. Ascierto, Gasparri, Frattini, Gannattasio.

(A.C. 7490 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).

1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

4. Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il

verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività deve essere garantito al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di operatività dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.

7. L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonché con le indennità di missione all'estero.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).

Al comma 2, dopo le parole: dell'Arma dei Carabinieri *aggiungere le seguenti:* , della Polizia di Stato.

***3. 11.** Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Al comma 2, dopo le parole: dell'Arma dei Carabinieri *aggiungere le seguenti:* , della Polizia di Stato.

***3. 2.** Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 3, dopo le parole: dai Capi di stato maggiore di Forza armata *aggiungere le seguenti:* , dal Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza.

3. 3. Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole *da:* e per non più di *fino alla fine del comma con le seguenti:* e nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei ministri della difesa, delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e dei COCER, è stabilito l'orario massimo giornaliero di impiego nelle esercitazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali.

***3. 8.** Ascierto, Gnaga, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole *da:* e per non più di *fino alla fine del comma con le seguenti:* e nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei ministri della difesa, delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e dei COCER, è stabilito l'orario massimo giornaliero di impiego nelle esercitazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali.

***3. 4.** Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 5, sostituire le parole: *da:* di concertazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* di contrattazione e di concertazione di cui al decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, in misura non inferiore al corrispettivo trattamento orario ricavato in rapporto alla retribuzione complessiva mensile.

****3. 10.** Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Al comma 5, sostituire le parole: da: di concertazione fino alla fine del comma con le seguenti: di contrattazione e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, in misura non inferiore al corrispettivo trattamento orario ricavato in rapporto alla retribuzione complessiva mensile.

****3. 1.** Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, periodi quarto e quinto, del medesimo decreto legislativo.

3. 14. La Commissione.

(*Approvato*)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, al fine di parificare l'attività di polizia giudiziaria e tributaria a quella regolata dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di guardia di Finanza e della Polizia di Stato, trasferito nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalle tabelle indicate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 aprile

1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

3. 01. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al personale della qualifica di assistente capo della Polizia di Stato ed equiparati è attribuito il livello retributivo sesto dal 1° gennaio 2001.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate è attribuito il livello ottavo, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato è attribuito il livello 9-bis di importo corrispondente alla categoria C3 super di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000-2001.

3. 02. Ascierto, Gnaga, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché al personale delle Forze armate rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

a) agli assistenti capo, il livello retributivo sesto;

b) ai sovrintendenti capo, vice ispettori ed ispettori, il livello retributivo settimo;

c) agli ispettori capo, il livello retributivo settimo-*bis*, calcolato a norma dell'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) agli ispettori superiori, il livello ottavo;

e) ai vice questori aggiunti, il livello 9-*bis* di importo corrispondente alla categoria C3 super di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000-2001.

2. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui ai precedenti commi, a cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

3. 06. Frattini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. (*Transito in altre amministrazioni pubbliche del personale appartenente ai ruoli dirigente e direttivo*). — 1. Nel termine massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto di inquadramento del personale oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2000, n. 334, è consentito, a domanda, previa intesa tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto nel comma 4 e secondo le modalità di cui al comma successivo, il trasferimento dei dipendenti già appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. È ammessa la presentazione di una sola domanda di transito direttamente all'amministrazione di destinazione e, per conoscenza, all'amministrazione di appartenenza.

3. Nella domanda è contenuta la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato altre istanze ancora in via di definizione e sono indicati i dati anagrafici, la qualifica di appartenenza, l'anzianità nella stessa, il titolo di studio, l'area funzionale e la sede prescelte, secondo un ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre, sulla base dei posti disponibili, compresi quelli per cessazione, distinti per qualifiche e corrispondenti categorie e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sedi di servizio, contenuti in appositi elenchi che le singole amministrazioni dovranno a tal fine predisporre annualmente, entro e non oltre il 15 gennaio, adeguatamente pubblicati a cura del Ministero dell'interno. I posti disponibili sono quelli risultanti dal confronto tra le dotazioni organiche in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data.

4. Entro il termine massimo di centottanta giorni, l'amministrazione a cui è stata indirizzata la domanda, procede agli adempimenti necessari e alla conclusione del procedimento di transito, salvo che, in base ai criteri individuati con le intese di cui al comma successivo, non ne sussistano i presupposti. In tale ultima ipotesi adotta un provvedimento di diniego che non pregiudica la riproposizione della istanza, nel termine massimo di quattro anni di cui al comma 1.

5. Le intese tra amministrazioni interessate, da concludersi nel termine perentorio di sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, sono volte a stabilire i criteri di preferenza nell'ipotesi in cui fossero presentate più istanze per il medesimo posto e i requisiti professionali richiesti ai fini della corrispondenza delle qualifiche con le categorie e i profili professionali accorpati per aree omogenee di funzioni.

6. Il dipendente trasferito è collocato nei ruoli della nuova amministrazione, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

7. Le amministrazioni procedono alle assunzioni di nuovo personale dopol'espletamento delle procedure di transito di cui al presente articolo.

3. 05. Ascierto, Gnaga, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. 07. Giovanardi.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.